



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 12/01/2022

OGGETTO: LAVORO AGILE – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI

L'anno duemilaventidue, addì dodici, del mese di Gennaio alle ore 13:05, si è riunita presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, in modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ALBERTO GIANGUIDO	SI
VICE SINDACO	CAVALLARI GIOVANNI	--
ASSESSORE	CORE ANDREA	--
ASSESSORE	DE SANCTIS ILARIA	SI
ASSESSORE	DI BONAVENTURA VALDO	SI
ASSESSORE	DI PADOVA STEFANIA	SI
ASSESSORE	FALINI SARA	SI
ASSESSORE	FILIPPONI ANTONIO	SI
ASSESSORE	MARANELLA MARTINA	SI
ASSESSORI	VERNA MAURIZIO	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.7 Assessori di cui n.3 in presenza (Sindaco, Ilaria De Sanctis, Stefania Di Padova) e n.5 in modalità video-conferenza (Valdo Di Bonaventura, Sara Falini, Antonio Filippini, Martina Maranella, Maurizio Verna).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.30 del 11/01/2022 presentata dal Dirigente dell'Area 1, Dott.ssa Tamara Agostini, su indirizzo dell'Assessore competente, ANDREA CORE, che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. il 30/12/2021, è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali al 31 marzo 2022;

RICHIAMATA la legge 22 maggio 2017, n.81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” che, all'art.18, comma 3, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti;

ATTESO che secondo l'art. 6 del DL 80/2021, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021 *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione”*;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 08.10.2021 a decorrere dal 15 ottobre 2021, nelle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza costituisce la modalità ordinaria di organizzazione del lavoro;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 3 del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 08.10.2021 secondo cui nelle more dell'adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione

(PIAO) da parte delle singole pubbliche amministrazioni e nelle more della definizione dei pertinenti istituti da parte della contrattazione collettiva il ricorso al lavoro agile potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:

- a) garanzia che i servizi resi all'utenza non subiscano pregiudizio o riduzioni;
- b) adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) adozione degli adempimenti utili al fine di dotarsi di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) adozione degli adempimenti utili per la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca:
 - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

VISTE le *“Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021”* che prevedono le seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità, per l'amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
- h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all'utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

VISTO l'art. 1 comma 12 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 con cui è stato prorogato il termine di scadenza dall'adozione del PIAO al **30 aprile 2022**;

VISTA la Circolate del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 06/01/2022 in cui, prendendo atto dell'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente, è stata riproposta la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, già disciplinato dal quadro regolatorio vigente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, alla luce dell'attuale situazione emergenziale e nelle more dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, intende comunque definire dei criteri per consentire ai dipendenti di ricorrere al lavoro agile;

RITENUTO, nel rispetto della normativa vigente, stabilire che il lavoro agile – in via urgente e temporanea - sia consentito fino al 31 marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza) osservando le seguenti previsioni:

- I Dirigenti rendono la prestazione lavorativa prevalentemente in presenza al fine di assicurare continuità nel presidio e coordinamento delle attività lavorative del personale dei rispettivi uffici, salvo nei casi di cui ai commi 6, 7 e 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii.;
- I Dirigenti delle Aree, a condizione di non pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'utenza, previa valutazione delle attività da svolgere e delle esigenze organizzative, potranno autorizzare ciascuno per la propria Area di competenza il ricorso al lavoro agile mediante un'adeguata rotazione del personale preposto ad attività lavorabili da remoto, con alternanza di giornate di servizio in presenza e giornate svolte in modalità agile. I dipendenti potranno, pertanto, essere ammessi al lavoro agile nella misura massima di 10 giornate al mese, preferibilmente in modo frazionato con una media di due giorni a settimana;
- Dovrà essere, altresì, assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- Potranno essere favorite nel ricorso al lavoro agile situazioni per agevolare il dipendente che si trovi nelle situazioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii.;
- Potranno essere favorite nel ricorso al lavoro agile situazioni per agevolare il dipendente genitore di figlio minore in caso di infezione da Sars - Cov-2 o quarantena di quest'ultimo;
- Nel ricorso al lavoro agile i Dirigenti valutano aspetti di mobilità, logistica interna (ad esempio: stanza con più operatori) e l'eventuale diversificazione delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro;
- Non dovranno essere pregiudicati o ridotti in alcun modo i servizi resi all'utenza. Dovrà, altresì, continuare a essere garantito il presidio delle attività indifferibili da rendere in presenza ed in caso di lavoro arretrato dovrà essere adottato apposito piano di smaltimento;
- I Dirigenti dovranno vigilare sul rispetto dell'obbligo del possesso della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro secondo la normativa vigente;
- L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i dipendenti mediante stipula di apposito accordo. I Dirigenti dovranno stipulare accordo individuale per iscritto ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 secondo lo schema che sarà predisposto dal Dirigente dell'Area I;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del decreto-legge n. 221/2021 (G.U. n.305 del 24/12/2021) di proroga dello stato di emergenza nazionale con cui sono state, altresì, prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

PRESO ATTO, pertanto, che i dipendenti in condizione di fragilità di cui al comma 2 del citato articolo 26 hanno diritto all'accesso privilegiato al lavoro agile fino all'adozione dell'emanando decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 e l'esonero totale dal rientro in presenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto di proroga dello stato di emergenza, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbilità, prevista dall'art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020;

VISTA la nota prot.n.16070 del 10/03/2020 con la quale l'RSPP dell'Ente ha trasmesso l'“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art.22, comma 1, L. n.81/2017”, acquisita dal sito INAIL, al fine di assolvere agli obblighi in materia;

RITENUTO conseguentemente di disapplicare il “DISCIPLINARE PER L'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO AGILE”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11/03/2020, per le parti in contrasto o incompatibili al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dei settori e servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la disposizione prot. n.43326 del 14/08/2020 con la quale la Dott.ssa Tamara Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall'art.32, comma 1 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale n.168/2020;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area 1 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 1, Dott.ssa Tamara Agostini, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto Decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima,

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1. di stabilire che il lavoro agile – in via urgente e temporanea - fino al 31 marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza) sia consentito osservando le seguenti previsioni:
 - I Dirigenti rendono la prestazione lavorativa prevalentemente in presenza al fine di assicurare continuità nel presidio e coordinamento delle attività lavorative del personale dei rispettivi uffici, salvo nei casi di cui ai commi 6, 7 e 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii.;
 - I Dirigenti delle Aree, a condizione di non pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'utenza, previa valutazione delle attività da svolgere e delle esigenze organizzative, potranno autorizzare ciascuno per la propria Area di competenza il ricorso al lavoro agile mediante un'adeguata rotazione del personale preposto ad attività lavorabili da remoto, con alternanza di giornate di servizio in presenza e giornate svolte in modalità agile. I dipendenti potranno, pertanto, essere ammessi al lavoro agile nella misura massima di 10 giornate al mese, preferibilmente in modo frazionato con una media di due giorni a settimana;
 - Dovrà essere, altresì, assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - Potranno essere favorite nel ricorso al lavoro agile situazioni per agevolare il dipendente che si trovi nelle situazioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii.;
 - Potranno essere favorite nel ricorso al lavoro agile situazioni per agevolare il dipendente genitore di figlio minore in caso di infezione da Sars - Cov-2 o quarantena di quest'ultimo;
 - Nel ricorso al lavoro agile i Dirigenti valutano aspetti di mobilità, logistica interna (ad esempio: stanza con più operatori) e l'eventuale diversificazione delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro;
 - Non dovranno essere pregiudicati o ridotti in alcun modo i servizi resi all'utenza. Dovrà, altresì, continuare a essere garantito il presidio delle attività indifferibili da rendere in presenza ed in caso di lavoro arretrato dovrà essere adottato apposito piano di smaltimento;

- I Dirigenti dovranno vigilare sul rispetto dell'obbligo del possesso della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro secondo la normativa vigente;
 - L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i dipendenti mediante stipula di apposito accordo. I Dirigenti dovranno stipulare accordo individuale per iscritto ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 secondo lo schema che sarà predisposto dal Dirigente dell'Area I;
2. di prevedere che i dipendenti in condizione di fragilità di cui al 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno diritto fino all'adozione dell'emanando decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 all'accesso privilegiato al lavoro agile e l'esonero totale dal rientro in presenza;
 3. di disapplicare il "DISCIPLINARE PER L'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO AGILE", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11/03/2020, per le parti in contrasto o incompatibili al presente provvedimento;
 4. di dare atto che il Dirigente dell'Area I provvederà agli adempimenti di competenza ed alla trasmissione alle OO.SS, alle R.S.U. ed ai Dirigenti delle Aree;
Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di consentire il ricorso al lavoro agile e il contenimento del contagio da Covid-19.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa MARINI DANIELA